

Easywork Italia - QUALI MISURE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAI DATORI DI LAVORO?

Valutazione dei rischi e sua documentazione

La circolare di Regione Veneto, prima regione che si è espressa in ambito sicurezza sul lavoro, precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda.

È utile che l'azienda rediga un piano di intervento o una procedura interna per la gestione dei "casi specifici" (sotto riportati).

Misure di contenimento del contagio

Per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si suggeriscono le seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

- favorire la modalità del lavoro a distanza (secondo quanto stabilito dal DPCM 1 marzo 2020 per quanto riguarda il "lavoro agile");
- evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "**criterio di distanza droplet**" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- regolamentare l'accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

- evitare contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni

Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)

Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l'individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Ciò premesso, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.

- Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.
- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
- Nell'eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in facciali filtranti respiratori FFP2 (o FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; a stretto contatto con gli altri utenti, indossare DPI per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica).
- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato

al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 112. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente).

- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, quali a titolo esemplificativo la sospensione dell'attività di sorveglianza sanitaria, dovranno essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia.

Regione Lombardia: stralcio indicazioni su “**Sorveglianza sanitaria e protezione individuale degli operatori assegnati alle attività non essenziali**”

Sorveglianza

Per la sorveglianza delle persone che lavorano e che sono residenti e/o domiciliati in tutti i Comuni di Regione Lombardia esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario che il lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve (Circolare Ministero Salute 0006327-27/02/2020), o il lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 sia sospeso dall’attività lavorativa (** sotto l’allegato per le indicazioni per la certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria) e preso in carico dal Medico di Medicina Generale. Al domicilio per garantire un effettivo isolamento si applicano le indicazioni dell’ATS competenti territorialmente.

(**) Allegato - Certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria

ATS dichiara, a seguito di inchiesta epidemiologica, che il soggetto (NOME-COGNOME-DATA di NASCITA-DOMICILIO-n. TELEFONO), in quanto contatto stretto di caso/persona clinicamente guarita da COVID-19/caso asintomatico è posto in quarantena obbligatoria/fiduciaria (modello Allegato - Comunicazione di Avvio Isolamento Domiciliare). Di quanto sopra ATS ne dà comunicazione al MMG/PLS per gli adempimenti di certificazione previsti dalla circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020, ossia: i MMG, MCA all’atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, di appongono chiaramente in DIAGNOSI se si tratta di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE CON SOSPETTO di CORONA VIRUS, o in alternativa appongono il codice V29.0 corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria, sorveglianza attiva, etc ...

Conseguentemente, i medici INPS, in seguito ad indicazioni dalla Direzione Generale INPS, sede per sede, appongono una ESENZIONE dalle visite fiscali per tale tipo di diagnosi.

Attualmente le visite fiscali in Regione sono bloccate fino al giorno 08/03/2020

Nessuna certificazione è dovuta a pazienti asintomatici residenti in territori non compresi tra i comuni della così detta zona rossa